

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1498-A

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE MARNIGA)

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4,
recante misure urgenti in materia di adeguamento delle
dotazioni organiche dei porti

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministro

e dal Ministro della Marina Mercantile

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1989

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, proroga i benefici della legge n. 26 del 1987 in tema di pensionamento anticipato e di ricorso al trattamento massimo straordinario di integrazione salariale per i lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, al fine di perseguire con ulteriore impegno l'obiettivo di restituire maggiore efficienza e produttività al sistema portuale italiano, puntando su una maggiore economicità di servizi che deriva da un adeguato ridimensionamento delle dotazioni organiche dei porti.

La pesante situazione di crisi nazionale e internazionale che ha investito il sistema portuale italiano negli ultimi anni, con il conseguente calo dei traffici e con le gravi ricadute sul commercio internazionale e sul mercato dei noli, ha messo in evidenza la necessità di affrontare la situazione con vari interventi legislativi, che hanno tenuto conto dell'inderogabile necessità di avviare il processo di adeguamento, razionalizzazione e ammodernamento della realtà italiana tanto insufficiente nelle infrastrutture quanto fortemente caratterizzata da costi molto elevati.

Perdurando tuttora lo stato di crisi, così come risulta dalla media di impiego mensile, passata nel corso del 1988 a 15,78 giornate, in occasione del rinnovo contrattuale dei lavoratori portuali e in attesa di un complessivo disegno di riorganizzazione del sistema portuale secondo le linee indicate dal piano generale dei trasporti, nell'intento altresì di perseguire una sempre maggiore produttività degli scali nazionali nell'interesse dell'economia nazionale, si ritiene opportuno continuare ad intervenire sulle dotazioni organiche dei porti, ricorrendo alla cassa integrazione straordina-

ria per il triennio 1988-1990 e al prepensionamento per l'anno 1989.

In sede di Commissione è stato anche affrontato il problema del cosiddetto indotto portuale (aziende industriali, magazzini generali, silos, aziende di rimorchio marittimo eccetera), settore per il quale la legge n. 26 del 1987 disponeva programmi di prepensionamento con onere tuttavia a carico dei datori di lavoro. Al riguardo era stato quindi presentato un emendamento volto a utilizzare un residuo di 11 miliardi sulle disponibilità previste per la cassa integrazione per un contributo dello Stato agli oneri del suddetto prepensionamento: tenendo conto tuttavia del parere condizionato della 5ª Commissione e dell'opportunità di affrontare la questione con un provvedimento di più ampio respiro (in considerazione anche dell'alto numero di potenziali beneficiari) l'emendamento non è stato accolto.

Tra gli aspetti più rilevanti del disegno di legge si sottolinea il differimento al 31 dicembre 1990 della cassa integrazione guadagni in favore di 1.000 unità per ciascun anno, il differimento al 31 dicembre 1989 del prepensionamento in favore di 1.000 unità, il richiamo alle norme della legge n. 26 per le dotazioni organiche da determinare per l'anno 1989, nonché la proroga per il 1989 di alcune disposizioni della citata legge n. 26 concernenti il cosiddetto indotto portuale, l'autorizzazione per il fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali a contrarre mutui finalizzati al pagamento del trattamento di fine rapporto, il tirocinio degli allievi ufficiali.

Si raccomanda infine all'Assemblea una sollecita approvazione del provvedimento.

MARNIGA, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

2 febbraio 1989

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo e gli emendamenti presentati, esprime parere favorevole su entrambi, a condizione, per gli emendamenti, che la norma sia ristrutturata in maniera tale che la disponibilità residua di 11 miliardi serva a fornire sufficiente copertura finanziaria per tutto l'arco temporale per il quale ha luogo l'operazione di cui agli emendamenti medesimi.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, recante misure urgenti in materia di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti.

Decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1989.

Misure urgenti in tema di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare le dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, in favore del personale degli enti e delle aziende portuali, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, dei lavoratori delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonché dei dipendenti del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e dei controllori merci del porto di Venezia, il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è differito al 31 dicembre 1990, nel limite di mille unità per ciascun anno. Il relativo onere, valutato in lire 20 miliardi annui, fa carico alle disponibilità residue del capitolo 4548 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì differito al 31 dicembre 1989 il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, nel limite di mille unità. Al relativo onere, valutato in lire 127 miliardi per il triennio 1989-1991, si provvede, quanto a

lire 119 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori portuali».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le nuove dotazioni organiche del personale di cui ai commi 1 e 2 sono determinate, per l'anno 1989, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per l'anno 1990, entro il 31 dicembre 1989, con le procedure di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Con le medesime procedure sono altresì stabiliti i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, ivi compresa la determinazione della media mensile d'impiego dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali.

5. Continuano ad applicarsi, per l'anno 1989, le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 10-bis, e 11 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, nonché dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1989.

COSSIGA

DE MITA - PRANDINI - FANFANI - AMATO -
FORMICA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI